

MARCA
DA BOLLO
(SALVO CASI DI ESENZIONE)

RISERVATO UFFICIO PROTOCOLLO			
------------------------------------	--	--	--

ALLA REGIONE PIEMONTE
SETTORE FORESE

OGGETTO: l.r. 45/89 – Richiesta di autorizzazione per interventi di modifica e /o trasformazione del suolo in zone sottoposte a vincolo idrogeologico, determinato ai sensi del R.D.L. n.3267/1923. Comune/i(*):_____.
Ditta:_____

I/II sottoscritti/o:

	Cognome e nome	Data e luogo di nascita	Codice fiscale
1.			
2.			
3.			
4.			

	Comune di residenza	Via/P.zza, n.	Recapito telefonico (**)
1.			
2.			
3.			
4.			

Nella sua qualità di (**) _____

Recapito diverso da quello de_ richiedent_ (progettista o delegato) (***):

Nominativo _____ Indirizzo _____

Telefono _____

(*) Comune sede dei lavori

(**) Legale rappresentante, proprietario, Sindaco, ecc...

(***) Al fine di contatti inerenti all'istruttoria della pratica

modificazioni di uso del suolo su superfici non superiori a 250 mq e richiedenti un volume complessivo di scavo non maggiore di 100 mc.

3.RIMBOSCHIMENTO.

(SEGNARE CON UNA X LE VOCI CHE INTERESSANO)

Si impegna ad eseguire direttamente i lavori di rimboschimento di cui all'art. 9, comma 2 della L.R. 45/89;

oppure

Si impegna a versare il corrispettivo del costo di rimboschimento maggiorato del 20% ai sensi dell'art. 9, comma 3 della L.R. 45/89, determinato come segue:

- tot. superficie modificata o trasformata mq. _____
- superficie ragguagliata (art. 9 comma 1 L. n. 45/89):
superficie boscata mq: _____ x 10 = mq. _____
superficie non boscata mq. _____ x 1 = mq. _____
superficie ragguagliata totale = mq. _____
- costo unitario (di Euro 2.169,12/Ha da D.G.R. 03/10/1989 N. 8535) pari a 0,22 Euro/mq.
- ammontare complessivo del corrispettivo da versare:

(Euro 0,22 x mq. _____) = Euro _____

oppure

Dichiaro che la modificazione e/o trasformazione ricade in uno dei seguenti casi, esenti dall'obbligo di rimboschimento e dal versamento del corrispettivo ai sensi dell'art. 9, comma 4 della L.R. 45/89, in quanto:

- è finalizzata all'esclusiva valorizzazione agro-silvo-pastorale del territorio;
- è conseguente alla realizzazione di opere o lavori pubblici o di impianti d'interesse pubblico;
- riguarda interventi costituenti mera ristrutturazione o manutenzione di opere esistenti o costruzione di nuova abitazione a carattere uni-bifamiliare, escluse quelle di lusso, a condizione che il titolare sia residente nel Comune sede di intervento;

Richiede copia conforme all'originale del provvedimento conclusivo, a tal fine allega Marca da bollo.

Documentazione allegata (D.G.R. 3 OTTOBRE 1989, N. 112-31886):

- | | |
|----------|-----------|
| 1) _____ | 6) _____ |
| 2) _____ | 7) _____ |
| 3) _____ | 8) _____ |
| 4) _____ | 9) _____ |
| 5) _____ | 10) _____ |

Ulteriori notizie: _____

Data _____

...I... Richident...(firma)

N.B. L'istanza va inoltrata in originale in bollo e due copie in carta semplice

Gli allegati progettuali a firma del/dei tecnico/i, vanno inoltrati in due copie cartacee e una su CD.

La domanda deve essere indirizzata a:

- **Regione Piemonte, Settore idraulica Foreste – Corso Stati Uniti, 21 10128 TORINO** - per le province di Torino, Cuneo, Verbania e Novara.
- **Regione Piemonte, Settore Foreste – Via Guasco 1 10121 ALESSANDRIA** - per le province di Alessandria, Asti, Biella e Vercelli

I dati contenuti nel modello di domanda insieme alla completezza della documentazione richiesta sono condizione essenziale per la ricevibilità dell'istanza.

LE RELAZIONI TECNICHE ALLEGATE SARANNO REDATTE E SOTTOSCRITTE DA TECNICI ISCRITTI AD IDONEO ORDINE PROFESSIONALE.

Richiami alla normativa.

L'autorizzazione per la modificazione/trasformazione d'uso del suolo ai sensi della L.r. 45/89 è rilasciata entro 60 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza da parte dell'Ente competente, fatti salvi i casi di forza maggiore. L'autorizzazione concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi con la corretta funzionalità degli interventi, ne' all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità.

Il termine di cui sopra è sospeso quando siano necessarie integrazioni o chiarimenti alla documentazione presentata; la sospensione decorre dalla data della richiesta di integrazione fino a quella della ricezione della documentazione integrativa

L'autorizzazione alla trasformazione non è soggetta a silenzio assenso ed è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi.

La validità temporale dell'autorizzazione è fissata con il provvedimento autorizzativo.

In caso di mancata osservanza delle condizioni e prescrizioni contenute nell'autorizzazione, la stessa potrà essere sospesa o revocata e potranno essere impartite ulteriori prescrizioni, fermi restando le sanzioni e gli obblighi previsti dalla vigente normativa. L'autorizzazione potrà comunque essere sospesa o revocata e potranno essere impartite ulteriori prescrizioni qualora durante l'esecuzione dei lavori si verificassero fenomeni di instabilità dei terreni, turbative della circolazione delle acque o modificazioni dello stato vegetativo dei soprassuoli forestali.

Sanzioni.

Le violazioni relative a trasformazione o modificazione d'uso del suolo in zone sottoposte al vincolo per scopi idrogeologici eseguite senza la prescritta autorizzazione o in difformità dalla stessa comportano l'applicazione della sanzione amministrativa da € 24,79 a € 206,58 ogni 1000 mq di terreno o frazione, con minimo di € 82,63 secondo le disposizioni di cui all'articolo 24 del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267.

2. Qualora la violazione interessi zone percorse da incendi, la sanzione amministrativa è raddoppiata, con un minimo di € 165,27.

3. L'inizio dei lavori autorizzati senza l'avvenuto versamento del deposito cauzionale od il mancato versamento dell'importo corrispettivo del rimboschimento, ove richiesto, comporta, oltre alla sospensione dei lavori fino alla regolarizzazione della posizione, la sanzione amministrativa da € 51,65 a € 206,58.

Nel caso in cui la condotta integrante la violazione di cui all'art. 13 della legge abbia comportato anche la trasformazione del suolo forestale in altra destinazione d'uso senza la prescritta autorizzazione o in difformità dalla stessa, si applicherà anche la sanzione prevista dall'art. 36, comma 1, lettera j), della l.r. 4/2009.

Qualora la stessa condotta abbia provocato anche lo sradicamento, il taglio o il danneggiamento di piante in difformità da quanto previsto dal regolamento forestale troverà applicazione anche la sanzione di cui all'art. 36, comma 1, lettera e) della l.r. 4/2009.

Rilevata l'unicità della condotta opererà l'art. 8 della legge 689/1981 per l'individuazione della sanzione applicabile.